



Parte I - IL PATRIMONIO NETTO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

Disposizioni temporanee durante l'emergenza Covid-19	Pag. 7
Capitale	Pag. 13
Riserva da soprapprezzo delle azioni	Pag. 30
Riserve di rivalutazione	Pag. 32
Riserva legale	Pag. 36
Riserve statutarie	Pag. 42
Altre riserve, distintamente indicate	Pag. 44
Sospensione degli ammortamenti 2023	Pag. 50
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Pag. 58
Utili (perdite) portati a nuovo	Pag. 61
Rivalutazione beni d'impresa: impatti sul patrimonio netto e riflessi sulle società di comodo	Pag. 63
Riflessi ACE dell'ammortamento dei beni rivalutati	Pag. 65



Parte II - LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l.	Pag. 68
Riduzione del capitale per perdite nelle S.p.a.	Pag. 81
Patrimoni destinati a un singolo affare nelle S.p.a.	Pag. 83
Trattamento delle perdite nelle società cooperative	Pag. 96
Versamenti e finanziamenti dei soci	Pag. 101
Gerarchia nell'utilizzo delle riserve	Pag. 117
Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione	Pag. 122
Utili da partecipazione	Pag. 127
Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione	Pag. 138
Effetti sui soci delle assegnazioni e cessioni agevolate	Pag. 140
Riporto perdite: appendice fiscale	Pag. 146
Monitoraggio del patrimonio netto: dalla rappresentazione civilistica alle agevolazioni fiscali ai fini ACE	Pag. 154
Aiuto alla crescita economica (ACE) soggetti Ires (periodo d'imposta 2020)	Pag. 165
Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef (periodo d'imposta 2020)	Pag. 169
Super-ACE nel modello redditi 2022 (periodo d'imposta 2021)	Pag. 170
Super-ACE per soggetti Irpef nel modello redditi 2022	Pag. 174



Parte III - PATRIMONIO NETTO E NOTA INTEGRATIVA

Informativa di bilancio sul patrimonio netto	Pag. 178
Guida operativa alla compilazione del prospetto delle voci di patrimonio netto	Pag. 187

Il patrimonio netto delle imprese rappresenta, a pieno titolo, un aggregato di specifica centralità all'interno della struttura del bilancio di esercizio ed è un tema particolarmente delicato da affrontare, soprattutto nei periodi di estrema criticità economica e, segnatamente, come verificatosi nel corso della recente congiuntura contrassegnata dall'emergenza Covid-19. Di quest'ultimo aspetto si reputa opportuno mantenere traccia nella presente monografia, tenuto conto che la sospensione delle perdite 2019-2022 può riverberare effetti fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.

In altri termini, al redattore del bilancio sono richieste specifiche cognizioni tecniche, in forza delle quali analizzare le poste ideali del patrimonio netto e le possibili movimentazioni del medesimo per effetto dei risultati della gestione aziendale.

La monografia nasce con lo scopo di tradursi in una guida che, contestualmente, coniughi aspetti teorici e operativi, così consentendo una visione esauritiva delle caratteristiche del patrimonio netto.

In particolare, esaminando le singole voci, si evidenzieranno le peculiarità per quanto concerne le regole di formazione e di utilizzo, con la relativa rappresentazione in bilancio e, ove richiesto, nelle dichiarazioni fiscali.

L'analisi teorica, comunque indispensabile, sarà corredata da esemplificazioni numeriche e da specifiche casistiche, nell'ottica di indicare le corrette prassi da seguire nel trattamento contabile e nella conseguente allocazione nel bilancio di esercizio.

Un approfondimento sarà dedicato anche alla trasposizione del patrimonio netto nei modelli fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, evidenziando le differenze che contraddistinguono le imprese individuali rispetto alle società di persone e di capitali, anche con riferimento alle modalità di calcolo dell'agevolazione ACE e super ACE (quest'ultima limitatamente al periodo di imposta 2021).

La trattazione si inserisce nella linea tradizionale delle pubblicazioni del Centro Studi Castelli, privilegiando la forma schematica che, da decenni, incontra il costante apprezzamento da parte dei professionisti economico – contabili e dei loro collaboratori.

Alessandro Pratesi

Parte I

**IL PATRIMONIO NETTO
NELLA DISCIPLINA
CIVILISTICA**



SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020
- PERDITE 2021
- PERDITE OGGETTO DI STERILIZZAZIONE
- INFORMATIVA SULLE PERDITE IN NOTA INTEGRATIVA
- ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

DISPOSIZIONI TEMPORANEE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Con la conversione del "Decreto Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34) nella L. 17.07.2020, n. 77 è stata modificata la disciplina inerente la valutazione della prospettiva di continuità aziendale nei bilanci a causa dell'emergenza Covid-19 (precedentemente disciplinata dall'art. 7 del D.L. 8.04.2020, n. 23, cosiddetto "Decreto Liquidità").

In base alla nuova disciplina, è possibile tracciare il seguente quadro di sintesi, evidenziando le peculiarità dei bilanci chiusi in data anteriore al 23.02.2020 e quelli chiusi in data successiva.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

NOTA INTEGRATIVA

- La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili.
- Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Art. 2427, p. 1) C.C.

- Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio.
- Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai **piani aziendali** futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- Inoltre, **nei casi in cui**, nell'arco temporale futuro di riferimento, **non si ritenga sussistano ragioni alternative alla cessazione dell'attività**, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Oic Documento Interpretativo 8/2021

TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

PROROGA GENERALE DI 180 GIORNI

La proroga **non** è stata riproposta per il bilancio chiuso al **31.12.2021**.

- Il Decreto Milleproroghe, modificando l'art. 6, c. 1 del D.L. 23/2020, prevede una deroga, di **carattere generale**, relativamente al rinvio dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
- Tale proroga agisce in deroga a quanto normativamente previsto, nonché alle diverse disposizioni statutarie: pertanto, **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata**, in ogni caso, **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.
- Usufruire del termine più ampio concesso dalla norma è una mera facoltà.
- L'agevolazione si applica alle **assemblee tenute entro il 31.07.2021**.
- Dal tenore della norma non è chiaro se i maggiori termini, ossia la proroga di 180 giorni, sia applicabile anche alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare.

<p>Informativa non obbligatoria (ma opportuna)</p> <p>Relazione sulla gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancorché non espressamente richiesto, la delibera dell'organo amministrativo che, entro i termini ordinari, attesti la volontà di utilizzare la proroga, potrebbe ritenersi comunque opportuna. • L'utilizzo del rinvio del termine di convocazione dell'assemblea a causa del Covid-19 non deve necessariamente essere motivato nel verbale dell'assemblea, ma appare sufficiente menzionare tale decisione nella relazione sulla gestione dell'organo amministrativo. • Nel caso non sia prevista la relazione sulla gestione, la motivazione deve essere riportata in nota integrativa.
<p>Svolgimento assemblee a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prorogate le disposizioni dell'art. 106, c. 7 del D.L. 18/2020 fino al 31.07.2021. • Ne consegue che potranno essere tenute a distanza le assemblee di approvazione dei bilanci convocate entro il 31.07.2021, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19.

Art. 3, c. 6
D.L. 31.12.2020, n. 183

PERDITE 2021

DECRETO
MILLEPROROGHE
2022

- Per le società di capitali, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del D.L. 23/2020:
 - .. è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2026**;
 - .. **anche nel 2022** non opera la causa di scioglimento per perdite generate nell'esercizio 2021.
- Analogamente al 2020, anche per il 2021 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2021).
- Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2021 rientri nel corso dell'esercizio.
- Pertanto, come per le perdite (sia da Covid-19, sia "estranee") prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2021 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.
- Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2021 al 30.06.2022.

Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo per coprire le perdite 2021 è autonomo rispetto a quelle relative al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> .. 2025, le perdite "2020"; .. 2026, le perdite "2021".
Fattispecie non interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Se la perdita «erode» il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 c.c.). • Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 c.c. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). • La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale - art. 2430 c.c.).
Regole ordinarie senza deroga	
Nota bene	<ul style="list-style-type: none"> • È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021. • L'effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 c.c.).

Art. 3, c. 1-ter
D.L. 30.1.2021, n. 228

ORIGINE E
MOVIMENTAZIONE
DELLE PERDITE

- L'art. 6, c. 4 D.L. 23/2020 **richiede un'apposita informativa**: le perdite oggetto di "sterilizzazione" devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Tale obbligo ha lo scopo di rendere noto, ai terzi, l'incidenza sul patrimonio delle perdite, così disciplinate dalla normativa "emergenziale, la loro entità e, in ogni caso, il riferimento normativo ai sensi del quale la menzionata sterilizzazione è permessa.
- Qualora si sia beneficiato della **sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in tema di ripianamento delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, nel prospetto della nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2021 dovrà esserne data informazione. In particolare, occorrerà**:
 - .. fornire le stesse indicazioni in ordine all'origine e all'importo, così come rese per la perdita 2021;
 - .. precisare i riferimenti normativi che consentono la sospensione degli obblighi civilistici;
 - .. menzionare la delibera assembleare che ha deciso la sterilizzazione delle perdite;
 - .. indicare le eventuali movimentazioni, successive alla delibera di cui sopra, nel corso del primo dei 5 esercizi ricompresi nel quinquennio.

PERDITE OGGETTO DI STERILIZZAZIONE

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE 2023

- Per le società di capitali, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del D.L. 23/2020:
 - .. è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2022** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2027**;
 - .. fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita di capitale sociale.
- Analogamente al 2020 e al 2021, anche per il 2022 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2022).
- Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2022 rientri nel corso dell'esercizio.

• Pertanto, come per le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2022 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.

• Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2022 al 30.06.2023.

Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo per coprire le perdite 2022 è autonomo rispetto a quelle relative al 2021 e al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> .. 2025, le perdite "2020"; .. 2026, le perdite "2021"; .. 2027, le perdite "2022".
Fattispecie non interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Se la perdita erode il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 c.c.). • Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 c.c. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). • La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale - art. 2430 c.c.).
Regole ordinarie senza deroga	
Nota bene	<ul style="list-style-type: none"> • È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso degli esercizi oggetto di sterilizzazione. • L'effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 c.c.). • Le perdite oggetto di sterilizzazione devono essere distintamente indicate in nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni avvenute.

INFORMATIVA SULLE PERDITE IN NOTA INTEGRATIVA

Esempio

Perdite 2022 che, sommate a quelle 2020-2021, riducono il capitale al di sotto del minimo

Patrimonio netto 1.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale sociale: € 200.000,00. • Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00). 					
Perdite	Anno	Perdite	Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis c.c.)	Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter c.c.)	Termine copertura entro approvazione	Movimenti dell'esercizio
	2020	160.000	160.000		Bilancio al 31.12.2025	0
	2021	50.000		50.000	Bilancio al 31.12.2026	0
	2022	20.000		20.000	Bilancio al 31.12.2027	0
Informativa sulle perdite ex art. 6, c. 4 D.L. 23/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. • Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni del menzionato art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026. • Copertura perdita 2022: valgono le considerazioni espresse per la copertura della perdita 2021, salvo il differimento delle disposizioni di cui all'art. 2482-ter al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027. 					

ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

RELAZIONE
DEGLI
AMMINISTRATORI

Inclusa nel progetto
di approvazione
del bilancio

• **Natura
delle
informazioni**

- Ragioni che hanno causato la perdita.
- Provvedimenti proposti all'assemblea dei soci.

**Nota
bene**

- Le **perdite accertate nel corso dell'esercizio** mediante una situazione patrimoniale infrannuale sono provvisorie.
- Il loro importo deve risultare necessariamente dal bilancio annuale relativo all'esercizio cui si riferiscono.

- Descrivere la situazione societaria.
- Precisare natura e origine delle perdite maturate nel corso dell'esercizio per le quali opera la "sterilizzazione".
- Indicare la volontà di avvalersi della possibilità di posticipare, al 5° esercizio successivo, l'adozione delle deliberazioni richieste dal Codice civile.
- Specificare la tempistica teorica per il ripianamento delle perdite sospese e degli interventi programmati, anche con riferimento a una possibile copertura parziale.
- Evidenziare separatamente le perdite già emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020.

• **Monitoraggio
costante
evoluzione
della gestione**

- In sostanza, **competete agli amministratori adottare ogni comportamento idoneo a salvaguardare il patrimonio aziendale**, monitorando la situazione nel corso dei 5 anni di sospensione delle perdite.
- **Non vengono meno, comunque, le norme in tema di responsabilità degli amministratori** previste dal Codice civile nelle ipotesi di inosservanza dei principi di adeguato svolgimento della loro funzione e in presenza di *mala gestio*.
- Assume rilevanza particolare, ove istituito, il **collegio sindacale**, mediante lo svolgimento delle attività previste ex artt. 2403 c.c. e 149 TUF.

• **Società
con bilancio
abbreviato e
microimprese**

- Nel caso di specie non sono previste:
 - .. per le **società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, la relazione sulla gestione;
 - .. per le **microimprese**, sia la relazione sulla gestione sia la nota integrativa.
 - Ciò premesso, stante l'importanza dell'informativa richiesta dagli artt. 2446, c. 2, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2447, 2545-duodecies e 2484, c. 1, n. 4 c.c., **gli amministratori:

 - .. se redigono il bilancio in forma abbreviata**, devono corredare il progetto di bilancio con una relazione o, alternativamente, fornire le predette informazioni all'interno della nota integrativa;
 - .. nei bilanci redatti (art. 2435-ter c.c.) dalle **micro-imprese**, devono predisporre la relazione ex art. 2446 o art. 2482-bis c.c.
- In altri termini, sarà ritenuto soddisfatto l'obbligo di adeguata informativa **allegando al bilancio la relazione sulle perdite**, modulata con le osservazioni idonee a colmare la mancanza della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO
SINDACALE**

• **Linee guida**

- Se gli amministratori si avvalgono delle disposizioni di “sterilizzazione” delle perdite, **il collegio sindacale deve esaminare ed esprimersi sulle proposte dell’organo amministrativo** e, in particolare, valutare l’attendibilità delle proposte in merito.

Obblighi e deroghe	<ul style="list-style-type: none"> • Il collegio sindacale deve esprimere le proprie osservazioni in ordine alla relazione degli amministratori (art. 2446, c. 1 e art. 2482-bis, c. 2 c.c. per le Spa; art. 2477, c. 4 c.c. per le Srl). • Ove sia stato nominato l’organo di controllo (società di revisione), le osservazioni saranno formulate da quest’ultimo e non dal collegio sindacale.
---------------------------	--

- **Il collegio sindacale non incaricato della revisione legale ex art. 2409-bis, c. 2 c.c. deve:**
 - .. valutare le cause che hanno determinato le perdite, la loro corretta individuazione e la relativa illustrazione da parte dell’organo amministrativo;
 - .. analizzare i criteri di valutazione, nell’ottica della prospettiva di continuità aziendale;
 - .. esaminare e pronunciarsi sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e sull’evoluzione della gestione sociale, come rappresentata dagli amministratori.

• **Fatti rilevanti “aggiuntivi”**

- Oltre alle criticità del periodo caratterizzato dalla pandemia, è doveroso valutare l’eventuale impatto di eventuali casistiche quali, ad esempio, **guerra in Ucraina**, che potrebbero avere significative ripercussioni sull’attività aziendale.

• **Osservazioni analitiche sulle perdite dei singoli periodi 2020-2021-2022**

- **La relazione del collegio sindacale dovrà, in ogni caso:**
 - .. differenziare le osservazioni in relazione alla situazione in cui versa la società, anche in rapporto all’entità delle perdite;
 - .. contenere un commento all’eventuale sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020-31.12.2021 e al 31.12.2022;
 - .. dare atto di una maggiore attività riguardante lo scambio informativo con l’organo di amministrazione, come peraltro disciplinato dall’art. 2403-bis c.c., anche allo scopo di condividere con tale organo la valutazione dei provvedimenti da adottare.

• **Altre aree da monitorare**

Ulteriori controlli e cautele per evitare possibili profili di responsabilità

- **Eventuali interrelazioni con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12.01.2019, n. 14)**, con le possibili segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione).
- **I sindaci sono destinatari, oltretutto, di un dovere di attivazione per l’emersione della crisi, dell’insolvenza reversibile e della c.d. pre-crisi:** ne consegue che il monitoraggio deve essere ancora più incisivo nel quinquennio di disapplicazione delle disposizioni codicistiche in tema di copertura delle perdite, nell’ottica di scongiurare profili di responsabilità professionale e per non concorrere, per difetto di vigilanza, nel processo di degrado dell’equilibrio economico e patrimoniale dell’azienda.
- Implicazioni che, a titolo diverso, possono derivare dall’appartenenza a **gruppi societari**.

CAPITALE

SOMMARIO

- SINTESI OPERATIVA
- ASPETTI CONTABILI
- DISPOSIZIONI EMERGENZIALI COVID-19
- SCRITTURE CONTABILI

Il capitale sociale nelle società di persone

Il capitale netto è normalmente distinto in diversi elementi che ne rappresentano le parti ideali. Trattasi, nelle forme più semplici di società personale, del capitale sociale, dei fondi di riserva, degli utili da destinare o delle perdite in sospeso. **La sommatoria dei conferimenti sottoscritti dai soci in sede di costituzione rappresenta il capitale sociale** che, nel corso dell'attività dell'impresa, può subire variazioni in aumento e in diminuzione. **Fra le operazioni che modificano il capitale sociale devono essere annoverate:**

- le capitalizzazioni di riserve di utili;
- gli ulteriori conferimenti dei soci;
- i versamenti in conto capitale dei soci;
- gli ingressi di nuovi soci;
- i rimborsi dovuti per recesso dei soci;
- i rimborsi ai soci delle quote pagate;
- le riduzioni per copertura di perdita.

In particolare, nelle società in nome collettivo, la deliberazione di riduzione di capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il fondo riserva, che ha carattere facoltativo, accoglie la parte dell'utile non distribuita ai soci e può essere utilizzato a copertura di eventuali perdite future evitando di intaccare il capitale sociale.

Sul punto, peraltro, deve tenersi conto anche dell'impatto delle regole fiscali che, di fatto, confliggono con quelle civilistiche: le prime, infatti, presumono la distribuzione dell'utile indipendentemente dall'effettiva percezione da parte dei soci (tassazione per trasparenza).

Il capitale sociale nelle società di capitali.

L'entità "patrimonio netto" è distinto in diverse voci che, nelle società di piccole dimensioni, è rappresentato dal capitale sociale, dal fondo di riserva legale, dall'utile o - in diminuzione - dalla perdita di esercizio.

In sede di stipulazione dell'atto costitutivo i soci definiscono l'entità delle sottoscrizioni che costituiscono il capitale sociale dell'ente societario. Nel corso dell'attività d'impresa il capitale sociale può subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione. **Fra gli incrementi del capitale sociale distinguiamo le operazioni relative a:**

- aumenti a pagamento con emissione di nuove azioni o quote o quando i soci effettuano nuovi conferimenti in denaro o in natura;
- aumenti gratuiti, attraverso, ad esempio, l'utilizzo dei fondi di riserva;
- aumenti misti che comprendono una combinazione fra le due forme precedenti.

Le variazioni in diminuzione del capitale sociale possono essere classificate in:

- diminuzioni con rimborso quando si restituiscono ai soci i titoli rappresentativi del capitale;
- diminuzione senza rimborso, attraverso, ad esempio, la copertura di risultati economici negativi.

Con riferimento alla riserva legale, la normativa codicistica impone che dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente alla ventesima parte di essi, fino a concorrenza di un quinto del capitale sociale. La riserva, inoltre, deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

SINTESI OPERATIVA

• TRATTAMENTO CIVILISTICO	→	Il capitale è definito e disciplinato giuridicamente nel libro V del Codice Civile, nei capi dedicati alle società di capitali.	→	Libro Quinto Capo V S.P.A, e Capo VII S.R.L.
		• Si evidenzia l'aspetto disciplinato dal Codice Civile relativo all'ammontare minimo del capitale necessario alla valida costituzione della società: .. € 50.000,00 per le società per azioni;	→	Art. 2327 C.C.
	→	.. € 10.000,00 (può essere determinato anche in misura inferiore, minimo € 1,00) per le società a responsabilità limitata.	→	Art. 2463 C.C.
		.. da € 1,00 a € 9.999,00 per le società a responsabilità limitata semplificata.	→	Art. 2463-bis C.C.
• TRATTAMENTO FISCALE	→	Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile (reddito di capitale) per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.	→	Art.47, c.7 D.P.R. 917/1986
	→	Gli utili distribuiti ai soggetti Ires, sotto qualunque forma, dalle società con personalità giuridica non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti (criterio di cassa) per il 95% del loro ammontare (se la partecipazione è assimilata alle azioni).	→	Art. 89, c. 2 D.P.R. 917/1986
		• Rientrano nella definizione di utili: .. le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci, al netto del prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate	→	
	→	In caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti.	→	
	Se distribuiti da società residenti o non residenti, anche in sede di liquidazione. • Per i soggetti Ires è esente la differenza tra le somme o valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (participation exemption) - art. 87 Tuir. • È soggetta alla normale disciplina l'importo corrisposto a titolo di utili.	→		
• BILANCIO CEE	→	• Conti patrimoniali - Passivo A) PATRIMONIO NETTO I. CAPITALE		
		• Capitale sociale • Capitale sociale versato • Capitale sociale non versato • Capitale proprio • Capitale netto		

ASPETTI CONTABILI

